



# *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

**Visto** il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

**Visto** il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 19;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l’articolo 1, comma 318;

**Visto** il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14



# *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" ed in particolare l'articolo 1 *bis*, comma 2;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ed in particolare l'art. 5;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2023, n. 210, concernenti i Regolamenti recanti norme per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ed in particolare gli articoli 9 e 18;

**Visti** i CC.CC.NN.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 21 aprile 2006, il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 12 febbraio 2010, il C.C.N.L. Area Funzioni centrali 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 e il C.C.N.L. Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2023;

**Dato atto** che nel corso del 2022 è stato espletato concorso pubblico di intesa con la Corte dei conti per l'assunzione di n. 12 unità di dirigenti di seconda fascia di cui n. 6 da destinare all'Avvocatura dello Stato;

**Visto** l'atto congiunto n. 306/DECSG/2021 del 17 dicembre 2021 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 posti di dirigente per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto segretariale n. 6 del 7 gennaio 2021, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle assunzioni di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia presso le rispettive Amministrazioni;

**Considerato** che il 22 dicembre 2021, il 10 e il 24 gennaio 2022 sono stati assunti i dirigenti di seconda fascia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018 e, a scorrimento della relativa graduatoria di merito, anche sulle risorse di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge n. 183 del 2020;

**Visto** il decreto dell'Avvocato Generale n. 143/2022 con il quale sono state graduate le posizioni dirigenziali non generali dell'Avvocatura di Stato;

**Visto** il decreto dell'Avvocato Generale n. 171/2022 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale ed il successivo decreto dell'Avvocato Generale n. 74/2024 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale;

**Visto** il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, adottato con decreto dell'Avvocato Generale n. 148 del 24 maggio 2024;



# *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

**Visto** il decreto dell'Avvocato generale del 2 gennaio 2024, n. 246, con il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è stato adottato, fra l'altro, il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato;

**Vista** l'istanza in data 19 dicembre 2021, con la quale la dott.ssa Giulia PINNA ha chiesto il differimento della stipula del contratto individuale di lavoro prevista per il 22 dicembre 2021, in quanto titolare di incarico presso la Commissione Europea, DG Communication, a Bruxelles;

**Vista** la nota in data 21 dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale *pro tempore* dell'Avvocatura dello Stato, ha accolto la richiesta di differimento limitando la proroga del termine assunzionale a tutto il 2022;

**Vista** l'istanza in data 20 dicembre 2022, con la quale la dott.ssa Giulia PINNA ha comunicato la propria disponibilità a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in data 27 gennaio 2023 e contestualmente ha chiesto di essere collocata in aspettativa senza assegni a decorrere dalla medesima data in ragione dell'incarico svolto presso la Commissione Europea e fino al 15 novembre 2024;

**Vista** la nota in data 23 dicembre 2022, con la quale la dott.ssa Giulia PINNA è stata convocata per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in data 27 gennaio 2023 e, in merito alla richiesta di aspettativa, al fine di una compiuta valutazione degli atti istruttori, le è stato chiesto di specificarne la durata, nonché il tipo di incarico e le attività svolte presso la Commissione Europea, allegando, ove possibile, la relativa documentazione;

**Vista** la comunicazione del 30 dicembre 2022, con la quale la dott.ssa PINNA ha fornito i chiarimenti richiesti con la citata nota del 23 dicembre 2022, descrivendo il tipo di incarico, allegando relativa certificazione e specificando che la durata dello stesso avrebbe avuto termine in data 15 novembre 2024;

**Visto** il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 27 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Giulia PINNA è stata assunta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

**Visto** il D.S.G. n. 15 del 3 febbraio 2023, con il quale la dott.ssa Giulia PINNA è stata collocata in aspettativa, senza retribuzione e decorrenza di anzianità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a decorrere dal 27 gennaio 2023 e fino al 15 novembre 2024;

**Vista** l'istanza in data 18 settembre 2024 con la quale la dott.ssa Giulia PINNA ha comunicato il rientro in servizio a decorrere dal 16 novembre 2024 ed ha espresso la preferenza per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato;

**Considerato** che, nelle more della piena attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2023, n. 210 "Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato", presso l'Avvocatura Generale risultano



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

vacanti tre posizioni dirigenziali di livello non generale, precisamente l'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica, l'Ufficio V - Archivio e impianti e l'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica;

**Considerata** la necessità di attribuire l'incarico dirigenziale per l'Ufficio V – Archivio e Impianti in ragione del ruolo essenziale rivestito dal predetto servizio per il raggiungimento dei fini dell'Istituto che rendono prioritaria e non ulteriormente dilazionabile la copertura della posizione vacante;

**Ritenuto** di dover affidare l'incarico di direzione dell'Ufficio V – Archivio e Impianti di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 214/2021, alla dott.ssa Giulia PINNA a decorrere dal 16 novembre 2024, per un triennio, salvo cessazione anticipata al momento della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del citato D.P.C.M. n. 210/2023;

**Ritenuto**, altresì, che la dott.ssa Pinna possiede adeguate e specifiche competenze professionali per ricoprire l'incarico di direzione del predetto Ufficio;

**Acquisita** la dichiarazione dell'interessato di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

## DECRETA

### Art. 1

*(Conferimento dell'incarico)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Giulia PINNA, dirigente amministrativo di ruolo, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio V Archivio e Impianti, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 214/2021.

### Art. 2

*(Obiettivi connessi all'incarico)*

1. La dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, assicura:  
a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio dall'art. 15 del D.P.R. n. 214/2021, nonché gli obiettivi di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze dell'ufficio, nonché agli atti di indirizzo e al piano integrato di attività e organizzazione, emanati annualmente dall'Avvocato Generale dello Stato;



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

b) la cura e il coordinamento degli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi dell'ufficio di cui all'art. 1.

2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e possono essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente.

3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, la dirigente provvede, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

## Art. 3

*(Incarichi aggiuntivi)*

1. La dirigente attende, altresì, agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

## Art. 4

*(Durata dell'incarico)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 ha durata triennale, a decorrere dal 16 novembre 2024, salvo cessazione anticipata al momento della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del citato D.P.C.M. n. 210/2023.

## Art. 5

*(Trattamento economico)*

1. Il trattamento economico da corrispondere alla dirigente, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima e il Segretario generale, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL SEGRETARIO GENERALE